LO SPORTELLO DEL CITTADINO

# Casa, guida agli sgravi su ristrutturazioni ed energia

**Ristrutturare** le agevolazioni sulle ristrutturazioni (nuova ABBATT.) e per il risparmio energetico: quali sono le novità rispetto a quelle tradizionali?

Dopo settimane d'indecisioni e continue proroghe da parte di tutte le compagini dell'esecutivo, finalmente da una crisi che non ha precedenti dal secondo dopoguerra ci si aspetta. Finalmente il Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso ha dato parere positivo al varo di un D.L. che proroga, almeno a fine 2013, ed in alcuni casi fino a giugno del 2014, gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e quelli per il risparmio energetico.

A fare la parte del leone è stato il cosiddetto eco bonus a partire dal prossimo 1° luglio e per i successivi 6 mesi. Infatti, le spese per la riqualificazione energetica degli edifici si godranno di una detrazione che passerà dall'attuale 55% alla nuova percentuale del 65%, pur se verranno parzialmente ridotti i limiti di spesa agevolabili per i vari interventi.

Inoltre, per le spese concernenti le parti comuni dei condomini, l'agevolazione scatta addirittura a giugno del prossimo anno.

Si estende almeno parzialmente anche alle ristrutturazioni edilizie il beneficio degli incentivi al risparmio energetico e gli investimenti nel settore termico e per l'adozione delle nuove caldaie a condensazione, gli interventi per l'isolamento di pareti e tetti, nonché quelli per l'efficientamento energetico complessivo di edifici già esistenti.

Non verranno più riproposti, di contro, gli attuali incentivi per gli impianti di riscaldamento con pompe di calore, gli impianti geotermici e la sostituzione dei vasi domestici scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore. Per quanto riguarda, invece, l'unica "chiusura" agevolativa per le ristrutturazioni edilizie, la novità consiste in una proroga di altri 6 mesi, quindi fino a tutto dicembre 2013, della quota detraibile del 50% degli oneri sostenuti, con un valore massimo di spesa non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare (facciamo presente che fino al 30/06/2012 la detrazione era pari solo al 36% e su un tetto di importo dimezzato).

In questo solco si muovono opportune novità che gli interessati agevolabili riguardano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali e quelli effettuati sulle singole unità immobiliari, con la sola esclusione, in questo ipotesi, delle manutenzioni ordinarie (si veda l'art. 16 bis del Tuir).

Del beneficio può usufruire qualsiasi soggetto Irpef che possieda o detenga un immobile oggetto d'intervento agevolabile, purché effettui i pagamenti delle spese tramite bonifico bancario o postale, codice fiscale di chi paga e partita Iva del beneficiario e conservi le relative fatture.

La detrazione fiscale andrà poi ripartita in 10 anni ed entrerà in sede di Dichiarazione dei redditi.

Un ultimo il 18 riguarda una quasi novità: l'agevolazione sull'acquisto di mobili legato ad un intervento di ristrutturazione edilizia. Inizialmente si era parlato di mobili "finti", comperati quindi nella ristrutturazione (come ad esempio arredi a muro o cucine), ma dalla lettura del Decreto la realtà appare diversa e più favorevole ai contribuenti: l'art. 16 parla, infatti, genericamente di "acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione", quindi si cucine, ma anche sedie, tavoli, comodini, mentre restano espressamente esclusi gli elettrodomestici (a differenza di quanto invece ammesso con il precedente Decreto del 2009).

Più nel dettaglio l'agevolazione sull'acquisto di arredi prevede un limite di spesa di 10 mila euro e la detrazione concessa è, come per le ristrutturazioni edilizie, pari al 50% della spesa sostenuta (la differenza, un risparmio di 1 mila euro) e potrà essere goduta in dieci quote annuali costanti di pari importo.

Ulteriori novità riguardano poi inoltre aspetti procedurali: gli interessati dovranno, infatti, comunicare all'Enea l'avvio dei lavori e trasmettere copia delle ricevute dei bonifici. Inoltre, dovranno indicare il codice fiscale di chi paga e partita Iva del beneficiario e conservi le relative fatture.

**Davide Andreazza**
*dottore commercialista*

In collaborazione con
Professionisti.it
www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335
Email info@professionisti.it

FAMIGLIA

## Genitori-figli un rapporto da "allenare"

**Sono mamma, esistono incontri o un corso per capire meglio le dinamiche genitori-figli?**

Molti sanno che il coaching è una strategia di formazione che parte dall'esperienza di ciascuno e opera un cambiamento, amplia le potenzialità di ognuno per raggiungere obiettivi personali, di team e manageriali. Questo tipo di formazione può essere applicata anche alle famiglie, non solo ai genitori che spesso si trovano ad affrontare momenti difficili come l'adolescenza dei figli, ma anche a chi ha un ruolo educativo e giornalmente affronta le problematiche dei ragazzi. Le sfide che la realtà di oggi pone come ostacoli e opportunità sulla strada dei più giovani, richiedono la presenza di figure adulte che diano sostegno, una guida, una fonte di valori e motivazioni. Ci sono corsi che mirano a sviluppare conoscenze, attività? e competenze che promuovano e favoriscano l'utilizzo di strategie efficaci nell'educazione e formazione dei minori. Particolare attenzione viene data alla promozione di una genitorialità? consapevole e responsabile verso il ruolo di guida, sostegno e cura di bambini e ragazzi.

**Dott. Damiano Frasson**
*GRUEMP Formazione Consulenza Coaching*

FISCO

## Società di persone attenti ai prelievi dai conti personali

E' vero che in caso di accertamenti bancari concernenti una società di persone i prelievi e i versamenti registrati sul conto corrente di proprietà del socio sono imponibili a ricavi in capo alla società?

La suprema Corte ha posto l'accento sul fatto che in caso di accertamenti concernenti una società di persone, l'acquisizione e utilizzazione dei dati bancari, ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2 e 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non deve essere limitata ai conti intestati alla società, ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi ove legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, atteso che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti.

Il contribuente deve dimostrare che queste condizioni non ricorrono e deve fornire la prova che le movimentazioni bancarie nel suo conto sono estranee alla società fornendo il nome del beneficiario o dell'assegno o del bonifico.

**Dott.ssa Patrizia Gargarello**
*Commercialista*